



Una mini tassa dello 0,05% sulle transazioni finanziarie frena le speculazioni e genera 100 mld di dollari l'anno per salvare le persone e il pianeta...

Imposta sulle Transazioni Finanziarie

CONTRIBUTO alla Consultazione sul decreto recante le modalità di attuazione

In riferimento alla consultazione sulla bozza di decreto elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze, si trasmettono le osservazioni ritenute utili ai fini della predisposizione definitiva del decreto in questione, a cura della Campagna ZeroZeroCinque (www.zerozerocinque.it) e con il contributo tecnico del dott. Nicola Ciampoli, Economista Università Tor Vergata di Roma.

Premesso che:

I commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, relativi all'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie, presentano i seguenti **rilevanti limiti**:

1.1) Applicazione dell'imposta ai saldi netti di fine giornata

Secondo quanto previsto dal testo normativo l'imposta verrà applicata al “*valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente, relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato*”. Questa norma non aiuta ad arginare il fenomeno dell'*high frequency trading*, ossia le operazioni più altamente speculative: riteniamo pertanto che l'imposta debba applicarsi alla singola operazione e non al saldo netto di fine giornata come previsto nell'attuale normativa.

1.2) Esenzione dei fondi pensione

Si ritiene inopportuna questa esenzione in quanto l'applicazione dell'imposta a questi fondi ne avrebbe permesso una stabilizzazione nel lungo periodo tutelandoli da attività speculative a breve termine¹. Nei fondi pensione i gestori hanno un conflitto d'interesse che li porta a fare troppe transazioni e la stessa UE nelle sue simulazioni ritiene non valida l'idea di esentare i fondi pensione.

1.3) Non applicazione dell'imposta a tutti i derivati

La normativa attuale ha di fatto esonerato i derivati dall'applicazione della TTF, relegandola ai soli derivati su azioni che rappresentano in Italia il 2,7% di tutti i

¹ Si veda la recente pubblicazione “No Exemption. The Financial Transaction Tax and Pensions Funds” http://www.sustainablefinancialmarkets.net/wp-content/uploads/2012/12/No_Exemption.pdf



Una mini tassa dello 0,05% sulle transazioni finanziarie frena le speculazioni e genera 1 mld di dollari l'anno per salvare le persone e il pianeta...

derivati OTC (dati Bankitalia - giugno 2012)². Questo implica che non si frenano alcuni degli strumenti più speculativi, e si riduce di fatto la base imponibile della TTF. Inoltre, prevedere un ammontare fisso dell'imposta per gli scaglioni più alti di certo avvantaggia i grandi operatori.

1.4) Mancata disciplina sull'allocazione del gettito

Essendo stata l'imposta introdotta nella legge di stabilità, la normativa non disciplina, come invece richiesto da tempo dalla nostra campagna e dall'opinione pubblica italiana l'allocazione delle risorse per la spesa sociale interna, per la cooperazione allo sviluppo ed il contrasto al cambiamento climatico.

Dall'analisi della bozza del decreto attuativo si ritiene di dover sottoporre le seguenti osservazioni:

Art. 2, comma 1 - Sede legale dell'emittente

Il principio di residenza si fonda sul luogo in cui ha sede legale la società emittente i titoli soggetti a tassazione. Si ritiene che tale principio debba essere integrato al fine di includere anche gli emittenti che, pur avendo la sede legale fuori dal territorio italiano, hanno il centro della propria attività economica in Italia. Ciò al fine di evitare atteggiamenti elusivi attraverso il mero trasferimento all'estero della sede legale della società emittente.

Art. 2, comma 2 - Esclusione dei titoli partecipativi di OICR e SICAV

Nel decreto attuativo si introduce l'esenzione dei titoli partecipativi al capitale di organismi di investimento collettivi del risparmio e società di investimento a capitale variabile di cui all'art. 44 D.Lgv. n. 58/98, ma senza che sia prevista tale esenzione nel testo della Legge n. 228/2012. Si chiede quindi di espungere tale comma dal decreto attuativo poiché eccede la delega ricevuta dal Ministero.

Art. 7 - Definizione strumenti derivati

Nella relazione illustrativa si precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta le obbligazioni strutturate, ma di tale discutibile esenzione non v'è per fortuna traccia né nel testo della Legge n. 228/2012 né nel testo dello stesso decreto attuativo, art. 7, che detta alcuni criteri oggettivi dei derivati "tassabili".

Art. 15, comma 1, lettera e) - Esclusione dei finanziamenti tramite titoli e delle garanzie finanziarie

Si ritiene che il testo della Legge n. 228/2012 non preveda l'esclusione dall'imposta né per finalità di finanziamento né per finalità di garanzie, sempre che avvenga l'effettivo trasferimento di proprietà dei titoli. Esistono infatti svariate possibilità di prestare garanzie senza trasferire la proprietà dei titoli, quali il pegno.

² <http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2012/Comunicato-OTC-30-giu-12.pdf>



Una mini tassa dello 0,05% sulle transazioni finanziarie frena le speculazioni e genera 1 mld di dollari l'anno per salvare le persone e il pianeta...

Art. 16, comma 1, lettera b) - Esenzione delle operazioni con prospetto informativo ex Allegato 1B Reg. Consob n. 11971 del 14.05.1999.

Anche nel caso delle operazioni per cui è stato pubblicato un prospetto informativo ex Allegato 1B Reg. Consob n. 11971 del 14.05.1999 e succ. modif., contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, Reg. Consob n. 16190 del 29.10.2007 e succ. modif., non è affatto chiara quale sia la prescrizione data in tal senso dal testo normativo cui il decreto dovrebbe dare attuazione.

Infine, si richiede al Ministero di provvedere a regolamentare anche forme di trasferimento della disponibilità dei titoli soggetti a tassazione che, non prevedendo il formale trasferimento della proprietà, potrebbero essere utilizzate con finalità elusive (si pensi, ad esempio, al prestito di titoli).

Contatti segreteria:

info@zerozerocinque.it

M. 349-7817601; 366-6274363

La Campagna ZeroZeroCinque fa parte di un'ampia coalizione internazionale; in Italia è promossa dalle seguenti organizzazioni della società civile:

Acli, ActionAid Italia, Adiconsum, Adiconsum Basilicata, Amref, Arci, Attac, Associazione di Comunità, Associazione Monastero del Bene Comune, Azione Cattolica, Banca Popolare Etica, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Cgil, CINI - Coordinamento Italiano Network Internazionali, CISP, Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, Cisl, Cittadinanzattiva, Consorzio Città dell'Altra Economia, Consorzio Sociale Goel, COOPI, Cuamm, CVX Italia, Daquialà, Dokita, Economia Alternativa, Equociquà, Fa' la cosa giusta, Fair, Fiba Cisl, Flare, FOCSIV - Volontari nel mondo, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Gcap - Coalizione Italiana Contro la Povertà, La Rondine, Legambiente, Lega Missionaria Studenti, Libertà e Giustizia, Lunaria, Mani Tese, Mag4 Piemonte, Mag Verona, Microdanisma, Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, Oxfam Italia, Reorient, RTM - Reggio Terzo Mondo, Save the Children, Sbilanciamoci, Social Watch Italia, UIL, Un ponte per, Volontari Terzo Mondo - Magis, WWF Italia

www.zerozerocinque.it